



**REGIONE  
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO  
Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del  
Territorio**

**Sezione Turismo**

Trasmissione a mezzo  
posta elettronica ai sensi  
dell'art. 47 del D. Lgs n. 82/2005

Regione Puglia  
Sezione Turismo

AOO\_056/PROT  
21/12/2018 - 0006202  
Prot. U.S.E.S. - Registro Protocollo Generale

**Ai Comuni della Regione Puglia  
Loro Sedi**

**E p.c.**

**ANCI Puglia**  
Via Marco Partipilo, 61  
70124 Bari (BA)  
segreteria@anci.puglia.it

**PugliaPromozione**  
Fiera del Levante, Pad. 172,  
Lungomare Starita, 70132 BARI  
ufficioprotocollopp@pec.it

**Federalberghi Bari - BAT**  
c/o La Baia Palace Hotel  
Via V. Veneto, 29/A - 70128 Bari (BA)  
info@federalberghibari.it

**Ass. Albergatori della Prov. di Brindisi**  
c/o Confcommercio - Via Mazzini, 32  
72100 Brindisi (BR)  
federalberghibrindisi@gmail.com

**Ass. Albergatori della Prov. di Foggia**  
c/o Ascom - Via Miranda, 10  
71121 Foggia (FG)  
foggia@confcommercio.it

**Federalberghi Lecce**  
c/o Ascom - Via Cicolella, 3  
73100 Lecce (LE)  
lecce@confcommercio.it

**Federalberghi Taranto**  
c/o Ascom - Viale Magna Grecia, 119  
74100 Taranto (TA)  
taranto@federalberghi.it

**Confindustria Turismo Lecce**  
via Vito Fornari, 12  
73100 Lecce (LE)  
relazioniesterne@confindustrialecce.it

[www.regione.puglia.it](http://www.regione.puglia.it)

---

Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio  
Sezione Turismo



**REGIONE  
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO  
Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del  
Territorio**

**Sezione Turismo**

Confindustria Turismo Taranto  
Via Dario Lupo, 65 – 74100 Taranto (TA)  
info@confindustria.ta.it

Confindustria Turismo Foggia  
Via Valentini Vista Franco, 1 – 71121 Foggia (FG)  
direzione@confindustriaoggia.it

Confindustria Turismo Bari – Bat  
Via Ammendola 175/2 – 70126 Bari (BA)  
informin@confindustria.babt.it

Confindustria Turismo Brindisi  
C.so garibaldi, 53 – 72100 Brindisi (BR)  
confind@confindustriabrindisi.it

Confesercenti Assohotel  
segreteria@confesercentibat.it  
confesercentibari@libero.it  
confesercenti.lecce.@tin.it  
segreteria@confesercentita.it  
confesercenti@confesercentifg.it  
info@confesercentibr.it

**Oggetto: Circolare esplicativa sulle novità normative intervenute in materia di CPS, SPOT, CIS.**

Le novelle legislative recentemente intervenute in materia di SIRTUR, ossia del Sistema Informativo Regionale TURistico, hanno introdotto significativi elementi di semplificazione degli adempimenti previsti a carico delle imprese turistiche tradizionali e definito le competenze dei Comuni in materia di vigilanza e controlli .

In particolare, si fa riferimento:

- 1) alla **Legge Regionale n. 49/2017** *“Disciplina della comunicazione dei prezzi e dei servizi delle strutture turistiche ricettive nonché delle attività turistiche ricettive ad uso pubblico gestite in regime di concessione e della rilevazione dei dati sul movimento turistico a fini statistici”*, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 136 del 4 dicembre 2017, che ha modificato la disciplina in materia di SPOT e CPS;
- 2) alla successiva **Legge Regionale n. 57 del 17/12/2018**, pubblicata sul BURP (Bollettino Ufficiale della Regione Puglia) n. 161 suppl. del 20/12/2018, che, integrando la Legge Regionale n. 49/2017, ha istituito “Registro regionale delle strutture ricettive non alberghiere” che attribuisce il **Codice Identificativo di Struttura (CIS)**.

Preliminarmente, necessita sottolineare che l’applicazione delle disposizioni attuative della Legge Regionale n. 49/2017, in tema di SPOT e CPS, era prevista per l’1 ottobre u.s., poi prorogata alla data del 31 ottobre u.s.. Pertanto, con riferimento alle componenti **SPOT e CPS** le nuove disposizioni sono **pienamente operative**.

[www.regione.puglia.it](http://www.regione.puglia.it)



**REGIONE  
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO  
Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del  
Territorio**

**Sezione Turismo**

Per quanto riguarda, invece, la componente CIS, la Legge Regionale n. 57/2018, ai fini delle sua attuazione necessita di ulteriori adempimenti, da parte della Regione, che saranno esplicitati nel prosieguo della presente circolare.

Di seguito le principali novità introdotte e gli opportuni chiarimenti in ordine agli adempimenti di competenza dei Comuni.

\*\*\*\*\*

### **Comunicazione dei Prezzi e dei Servizi (CPS).**

Le disposizioni della Legge Regionale n. 49/2017 in materia di CPS riguardano tutte le strutture turistiche ricettive alberghiere (art. 3 della L.r. 11/1999; L.r. 17/2011 ) ed extralberghiere (artt. 14, 23, 39, 41, 43 della L.r. 11/1999; L.r. 42/2013; L.r. 27/2013 ) nonché le attività turistiche ricettive ad uso pubblico gestite in regime di concessione (art. 48, comma 1, lett. a e b, della L.r. 11/1999).

I titolari delle suddette strutture sono obbligati a comunicare telematicamente i prezzi utilizzando l'apposito sistema applicativo predisposto dalla Regione (CPS).

I prezzi comunicati si intendono quali prezzi massimi praticabili. Qualora venga praticato un prezzo complessivo, questo non deve essere superiore alla somma dei prezzi comunicati per i singoli servizi offerti. I prezzi indicati nella comunicazione, devono essere comprensivi di tutte le voci accessorie necessarie per la fruizione del servizio offerto. I prezzi dei servizi delle strutture turistiche ricettive sono liberamente determinati dai singoli operatori del settore.

La comunicazione dei prezzi e dei servizi va presentata all'Agenzia regionale del turismo Pugliapromozione, attraverso l'apposito sistema applicativo predisposto dalla Regione (CPS), entro il 1° ottobre di ogni anno.

La raccolta dei dati e l'istruttoria dei relativi procedimenti, anche connessi ai prezzi, sono espletate esclusivamente dall'Agenzia regionale del turismo Pugliapromozione.

Ultimate le procedure di validazione, l'Agenzia, attraverso il sistema applicativo CPS, comunica l'esito della procedura a ciascun Comune, in ragione della relativa competenza territoriale, inviando una PEC dall'indirizzo [turismodigitale@pec.rupar.puglia.it](mailto:turismodigitale@pec.rupar.puglia.it).

Con particolare riferimento ai Bed & Breakfast, è da intendersi implicitamente abrogata la disposizione contenuta nell'articolo 5 della legge regionale 7 agosto 2013, n. 27 "Disciplina dell'attività ricettiva di bed and breakfast (b&b)" che prevede l'obbligo per i gestori di comunicare al Comune competente e all'Agenzia regionale Pugliapromozione, nel rispetto della normativa vigente, i prezzi minimi e massimi applicati per quanto concerne l'anno successivo e i periodi di attività. Alla luce delle modifiche normative intervenute, i titolari di B&B dovranno, pertanto, inviare la prescritta comunicazione soltanto all'Agenzia Regionale Pugliapromozione, indicando, per ciò che concerne i prezzi, solo la tariffa massima praticata e i periodi di attività.

Con particolare riferimento agli Agriturismi, è da intendersi implicitamente abrogata la

[www.regione.puglia.it](http://www.regione.puglia.it)

Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio  
Sezione Turismo



**REGIONE  
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO  
Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del  
Territorio**

**Sezione Turismo**

disposizione contenuta nell'articolo 11, lettera f, della **legge regionale 13 dicembre 2013, n. 42 "Disciplina dell'agriturismo"** che prevede l'obbligo per i gestori di comunicare al Comune competente e all'Agenzia regionale Pugliapromozione, una dichiarazione contenente l'indicazione delle tariffe massime che si impegnano a praticare per l'anno successivo. Alla luce delle modifiche normative intervenute, **i titolari di agriturismo dovranno, pertanto, inviare la prescritta comunicazione soltanto all'Agenzia Regionale Pugliapromozione.**

**I prezzi comunicati da tutte le strutture ricettive hanno validità dal 1° gennaio al 31 dicembre dell'anno successivo.**

**Per gli esercizi di nuova apertura la comunicazione è effettuata entro e non oltre trenta giorni dalla data di apertura e ha validità sino al 31 dicembre del medesimo anno (dunque i prezzi comunicati hanno validità sino al 31 dicembre dell'anno nel corso del quale la comunicazione è presentata).**

**In caso di nuova apertura oltre la data del 1° ottobre vanno presentate, sempre entro 30 giorni dall'apertura, due comunicazioni: una per i mesi residui dell'anno di nuova apertura, una per l'anno successivo. Nel medesimo termine di trenta giorni è comunicata, altresì, l'eventuale cessazione dell'esercizio o la sospensione dell'attività e la riattivazione.**

**La mancata o incompleta denuncia dei prezzi nei termini previsti dalle disposizioni comporta la conferma dei prezzi dichiarati nell'ultima comunicazione regolarmente convalidata, fatta salva, in ogni caso, l'applicazione delle norme sanzionatorie per omessa denuncia. Analogamente, vengono confermati i periodi di apertura, la ricettività e i servizi dichiarati nell'ultima comunicazione regolarmente convalidata.**

**Nella comunicazione dei prezzi, i gestori delle strutture turistiche ricettive dichiarano anche i dati sui servizi.**

**Le comunicazioni compilate irregolarmente sono considerate nulle a tutti gli effetti. È tuttavia, facoltà dall'Agenzia regionale del turismo Pugliapromozione invitare il titolare dell'esercizio a ricompilare correttamente la nuova denuncia che, entro il termine massimo di 30 giorni dall'invito, dovrà essere reinoltrata a Pugliapromozione.**

**Espletate le procedure di controllo e verifica, l'Agenzia Pugliapromozione convalida le comunicazioni dei prezzi e provvede alla loro pubblicazione nel sistema informativo regionale turistico "SIR-Tur", ossia sul portale [www.viaggiareinpuglia.it](http://www.viaggiareinpuglia.it).**

**I titolari e/o i gestori delle strutture ricettive turistiche pubbliche e private, nonché gli enti, i consorzi, le associazioni di categoria e, comunque, tutti gli altri organismi operanti nel settore turistico ricettivo che intendano pubblicizzare materiale promozionale contenente i prezzi e i dati sui servizi turistici ubicati nella regione, si uniformano alle dichiarazioni riportate sui modelli di classificazione o, comunque, sulle autorizzazioni amministrative per l'esercizio dell'attività.**

**È fatto obbligo agli esercenti di tenere esposta, in modo ben visibile al pubblico, nel locale di ricevimento degli ospiti, una tabella nella quale sono indicati i prezzi conformemente all'ultima comunicazione vidimata. È fatto obbligo, altresì, di tenere esposto, in modo ben visibile al**

**[www.regione.puglia.it](http://www.regione.puglia.it)**

**Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio  
Sezione Turismo**



**REGIONE  
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO**  
**Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del**  
**Territorio**

**Sezione Turismo**

pubblico, nel luogo di prestazione dei servizi, un cartellino contenente il prezzo dei servizi medesimi conformemente ai contenuti della tabella. La tabella e il cartellino dei prezzi, conformi a quelli approvati dalla Regione, devono recare le indicazioni in italiano, tedesco, inglese e francese. Gli esercizi ricettivi turistici autorizzati anche alla somministrazione di pasti e bevande devono tenere esposto, in un'apposita teca, collocata all'esterno dell'ingresso della sala ristoro, il menù del giorno con i relativi prezzi.

Ciascun Comune potrà accedere ad un apposito cruscotto per consultare e monitorare i dati relativi alle comunicazioni CPS delle strutture di propria competenza, al fine di acquisire le informazioni necessarie per gestire gli adempimenti previsti a carico degli stessi.

Il cruscotto è già disponibile on-line all'indirizzo [dms.puglia.it](http://dms.puglia.it).

Ciascun Comune riceverà una PEC all'indirizzo PEC fornito dall'ANCI contenente le credenziali per accedere al cruscotto, da inserire negli appositi campi presenti sul sistema [dms.puglia.it](http://dms.puglia.it).

La PEC sarà inviata dall'indirizzo [turismodigitale@pec.rupar.puglia.it](mailto:turismodigitale@pec.rupar.puglia.it)

Salva l'applicazione delle norme previste dal Codice Penale, l'omessa presentazione della dichiarazione dei prezzi e dei servizi, nei modi e nei termini previsti, è passibile di una sanzione amministrativa da un minimo di euro 200,00 a un massimo di euro 1.200,00, oltre alla conferma dei prezzi dichiarati nell'ultima comunicazione regolarmente convalidata. Chiunque violi le disposizioni relative alla tabella e al cartellino nelle quattro lingue previste, è passibile di una sanzione amministrativa da un minimo di euro 200,00 a un massimo di euro 1.200,00. In caso di recidiva la sanzione si raddoppia. Chiunque violi la disposizione relativa alla pubblicazione di materiale promozionale, è passibile di una sanzione amministrativa da euro 400,00 a euro 2.400,00.

Il titolare e/o il gestore di struttura ricettiva che non consenta gli accertamenti disposti ai fini della vigilanza sull'osservanza delle norme tariffarie è passibile di una sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a euro 6.000,00. In caso di persistenza al rifiuto, il Comune competente per il territorio in cui è ubicata la struttura procede a sospendere l'attività fino a quando il titolare della stessa non abbia ottemperato all'obbligo.

\*\*\*\*\*

### **Rilevazione dei dati sui flussi turistici a fini statistici**

Le disposizioni della Legge Regionale n. 49/2017 in materia di rilevazione dei dati sui flussi turistici a fini statistici riguardano tutte le strutture turistiche ricettive alberghiere (art. 3 della L.r. 11/1999; L.r. 17/2011 ) ed extralberghiere (artt. 14, 23, 39, 41, 43 della L.r. 11/1999; L.r. 42/2013; L.r. 27/2013 ) .

Le suddette disposizioni non si applicano alle attività turistiche ricettive ad uso pubblico gestite in regime di concessione (art. 48, comma 1, lett. a e b, della L.r. 11/1999).

[www.regione.puglia.it](http://www.regione.puglia.it)

Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio  
Sezione Turismo



**REGIONE  
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO**  
**Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del**  
**Territorio**

**Sezione Turismo**

I titolari delle predette strutture ricettive, senza esclusione alcuna, sono tenuti a inviare i **dati sul movimento turistico** all'Agenzia regionale del turismo Pugliapromozione, come nel passato, attraverso il mediante l'apposito applicativo informatico denominato SPOT (Sistema Puglia per l'Osservatorio Turistico).

La rilevazione dei dati sul movimento turistico relativi ad arrivi, partenze, assenza di movimento ed esercizio chiuso, avviene giornalmente. La trasmissione avviene, inderogabilmente, **entro il giorno 5 di ogni mese** per la movimentazione relativa ai giorni del mese precedente.

Le funzioni di **verifica** della avvenuta trasmissione dei dati da parte delle strutture ricettive tramite il Sistema Puglia per l'osservatorio turistico sono esercitate dall'Agenzia regionale del turismo Pugliapromozione.

La medesima Agenzia provvede, **entro la prima decade di maggio, ottobre e febbraio**, all'estrazione dal sistema dell'elenco delle **strutture inadempienti** con riferimento alla data del giorno 5 di ogni mese per la movimentazione relativa ai giorni del mese precedente.

**In sede di prima applicazione, la prima estrazione delle strutture inadempienti avverrà nel mese di maggio 2019.**

Gli esiti delle verifiche sono comunicate a ciascun Comune, in ragione della relativa competenza territoriale, via PEC dall'indirizzo [turismodigitale@pec.rupar.puglia.it](mailto:turismodigitale@pec.rupar.puglia.it).

Ciascun Comune potrà accedere ad un apposito cruscotto per consultare e monitorare i dati relativi alle comunicazioni sui flussi turistici effettuate tramite il sistema SPOT dalle strutture di propria competenza, al fine di acquisire le informazioni necessarie per gestire gli adempimenti previsti a carico degli stessi.

Il cruscotto sarà disponibile on-line all'indirizzo [dms.puglia.it](http://dms.puglia.it).

Le istruzioni per accedere al cruscotto al fine di monitorare i suddetti dati saranno forniti tramite PEC inviata dall'indirizzo [turismodigitale@pec.rupar.puglia.it](mailto:turismodigitale@pec.rupar.puglia.it).

La legge prevede sanzioni diverse a carico delle strutture ricettive per le ipotesi di inadempienza totale o parziale nella trasmissione dei dati relativi ai flussi turistici:

- nel caso di **inadempienza totale** (totale assenza di comunicazione dei flussi turistici relativi al quadrimestre di riferimento) la sanzione ammonta a euro 1.200,00;

nel caso di **inadempienza parziale** (dati sui flussi turistici trasmessi in ritardo rispetto al termine indicato dalla legge ovvero trasmissione incompleta dei dati sui flussi turistici relativi al quadrimestre di riferimento) la sanzione ammonta a euro 200,00.

In entrambi i casi la è applicabile per un massimo di tre volte per ciascun anno.

\*\*\*\*\*

### **Sanzioni amministrative**

Le competenze in materia di vigilanza, controllo, contestazione e irrogazione delle sanzioni amministrative correlate agli obblighi di comunicazione sanciti dalla L.r. 49/2017, sia con riferimento agli adempimenti relativi alla Comunicazione dei Prezzi e dei Servizi (CPS) che a quelli

[www.regione.puglia.it](http://www.regione.puglia.it)

Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio  
Sezione Turismo



**REGIONE  
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO  
Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del  
Territorio**

**Sezione Turismo**

inerenti la trasmissione dei dati sui flussi turistici, sono attribuite ai Comuni (Polizia locale), che incamerano i proventi delle sanzioni irrogate.

Il procedimento volto all'applicazione della sanzione amministrativa prevista nei confronti delle strutture inadempienti è disciplinato dalla legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).

Per gli stabilimenti balneari, l'esercizio della vigilanza e del controllo in materia di Comunicazione dei Prezzi e dei Servizi è esercitato anche dalla Capitaneria di Porto territoriale.

Rimangono ferme le competenze dell'autorità di pubblica sicurezza contemplate da norme statali.

\*\*\*\*\*

### **Codice Identificativo di Struttura (CIS)**

Con la Legge Regionale n. 57 del 17/12/2018, "*Integrazione alla legge regionale 1 dicembre 2017, n. 49 (Disciplina della comunicazione dei prezzi e dei servizi delle strutture turistiche ricettive nonché delle attività turistiche ricettive ad uso pubblico gestite in regime di concessione e della rilevazione dei dati sul movimento turistico a fini statistici)*", pubblicata sul BURP (Bollettino Ufficiale della Regione Puglia) n. 161 suppl. del 20/12/2018, è stato inserito nella legge L.r. 49/2017 il Capo II Bis "*Registro regionale delle strutture ricettive non alberghiere*".

Sono soggette alle disposizioni della L.r. 57/2018 tutte le strutture turistiche ricettive non alberghiere, compresi gli alloggi o le porzioni di alloggi dati in locazione per finalità turistiche ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431 (Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo).

Sono escluse dalla disposizione le strutture turistiche ricettive alberghiere (art. 3 della L.r. 11/1999; L.r. 17/2011) e le attività turistiche ricettive ad uso pubblico gestite in regime di concessione (art. 48, comma 1, lett. a) e b) della L.r. 11/1999).

Le locazioni turistiche sono gli alloggi dati in locazione, in tutto o in parte, per finalità esclusivamente turistiche ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera c), della l. 431/1998. A tale tipologia di strutture ricettive non alberghiere si applicano soltanto le disposizioni del Capo II Bis.

Con il citato provvedimento legislativo è stato istituito il Registro regionale delle strutture ricettive non alberghiere che attribuisce il "**Codice identificativo di struttura**" (CIS).

La legge prevede che la **pubblicità**, la **promozione** e la **commercializzazione** dell'offerta delle strutture non alberghiere, con scritti o stampati o supporti digitali e con qualsiasi altro mezzo all'uopo utilizzato, dovranno indicare apposito **Codice Identificativo di Struttura (CIS)** di ogni singola unità ricettiva.

Anche i soggetti che esercitano **attività di intermediazione immobiliare**, nonché quelli che gestiscono **portali telematici**, e che pubblicizzano, promuovono o commercializzano le attività dei

[www.regione.puglia.it](http://www.regione.puglia.it)



**REGIONE  
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO  
Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del  
Territorio**

**Sezione Turismo**

soggetti prima citati sono tenuti a pubblicare il CIS sugli strumenti utilizzati.

**Con deliberazione, da adottarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore delle citate disposizioni, la Giunta regionale disciplinerà le modalità attuative e di gestione del Registro regionale delle strutture ricettive non alberghiere e determinerà altresì la data di decorrenza dell'obbligo di indicare o pubblicare il Codice Identificativo di Struttura (CIS).**

Con successiva nota circolare ne sarà data adeguata conoscenza.

Fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali o amministrative previste da altre disposizioni di legge, per la violazione delle disposizioni di cui al Capo II Bis si applicheranno le seguenti sanzioni amministrative:

- a) i soggetti che non ottempereranno correttamente all'obbligo di riportare il CIS o che lo riporteranno in maniera errata o ingannevole saranno soggetti alla sanzione pecuniaria da euro 500 a euro 3.000 per ogni attività pubblicizzata, promossa o commercializzata.
- b) i soggetti che non ottempereranno correttamente all'obbligo di pubblicare il CIS o che lo riporteranno in maniera errata o ingannevole saranno soggetti alla sanzione pecuniaria da euro 250 a euro 1.500 per ogni attività pubblicizzata, promossa o commercializzata.

Le funzioni di **vigilanza, di controllo, di contestazione e di irrogazione delle sanzioni amministrative** saranno esercitate dai **Comuni territorialmente competenti**, ferme restando la competenza dell'autorità di pubblica sicurezza e dell'autorità sanitaria nei relativi settori, sia in via autonoma, nell'ambito dei poteri attribuiti dalla vigente legislazione, che su impulso della Sezione regionale competente in materia di turismo.

Al fine di contrastare forme illegali di ospitalità, la **Sezione regionale competente in materia di turismo e i Comuni territorialmente competenti** verificheranno il rispetto degli obblighi, anche attraverso il monitoraggio periodico e la verifica dei dati delle strutture ricettive e delle unità immobiliari offerte in locazione occasionale a fini ricettivi rilevabili attraverso i siti e i canali *on-line* di promozione e commercializzazione delle strutture e unità immobiliari medesime.

I **proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dai Comuni** saranno incamerati dagli stessi a titolo di finanziamento delle funzioni svolte.

\*\*\*\*\*

#### **ABROGAZIONI**

la Legge Regionale n. 49/2017 ha espressamente **abrogato** la legge regionale 5 settembre 1994, n. 29 (Liberalizzazione dei prezzi dei servizi delle strutture ricettive, nonché delle attività turistiche ad uso pubblico gestite in regime di concessione), l'articolo 9 della legge regionale 3 luglio 2012, n. 18 (Assestamento e prima variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2012), l'articolo 6 della legge regionale 7 agosto 2013, n. 26 (Assestamento e prima variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013).

Il Dirigente del Servizio Sviluppo del Turismo

A. Gabriella Belviso



Il Dirigente della Sezione Turismo

Patrizio Giannone

[www.regione.puglia.it](http://www.regione.puglia.it)